

I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO
Allegato 1 al provvedimento n. 29916

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. Numero del Procedimento

Procedimento I853 - *Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo*

2. Parte del Procedimento

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali ("ANICA" o "Associazione") e ANICA Servizi s.r.l. ("ANICA Servizi").

Tutti riferimenti ad ANICA (o all'Associazione), qui di seguito, si intendono riconducibili ed applicabili in egual modo ad ANICA Servizi, per quanto di competenza.

3. Fattispecie contestata

Il procedimento è stato avviato in data 11 febbraio 2021 nei confronti di ANICA e ANICA Servizi, unitamente a SIAE, APA, Apa Service, Univideo e ASEA, quali soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella gestione del c.d. compenso copia privata (o "CCP").

Il provvedimento di avvio ipotizza la sussistenza di un'intesa, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, realizzata mediante alcuni accordi sulla ripartizione del CCP nonché, nei confronti di Videorights, entità di gestione indipendente (spesso definita invece, invero in maniera imprecisa, "*collecting*"), di condotte che ne avrebbero limitato l'attività nella gestione del CCP riconducibile ai soggetti da essa rappresentati.

In particolare, secondo l'ipotesi contestata nel provvedimento di avvio, l'intesa consisterebbe in una "*ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Univideo, anche attraverso ASEA, di modo che ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati, ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori di videogrammi quanto a Univideo*" (par. 41). Nell'atto di avvio si contesta, inoltre, che tale ripartizione sarebbe stata attuata "*non solo nei confronti dei produttori iscritti a*

ciascuna associazione di riferimento, ma anche per conto dei produttori non iscritti e/o che abbiano manifestato la volontà di affidare la gestione del CCP a una collecting di proprio gradimento”, con conseguente limitazione delle attività delle collecting e, nel caso di specie, dell’entità di gestione indipendente.

4. Mercati interessati

Secondo la prospettazione contenuta nel provvedimento di avvio, i mercati interessati dal presente procedimento sono i mercati nazionali *“relativi alla fase di ripartizione primaria del CCP video spettante ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive da parte della SIAE che attualmente trova compimento, sulla base di percentuali stabilite dalla normativa di riferimento, tramite le associazioni ANICA, APA/APT e Univideo, e alla fase di ripartizione secondaria nella quale queste associazioni riconoscono alle collecting interessate il CCP loro dovuto”* (par. 35 dell’atto di avvio).

5. Descrizione degli impegni proposti

Al fine di illustrare compiutamente gli impegni che ANICA intende proporre, pare necessario riepilogare gli elementi di fatto che sono alla base del meccanismo del CCP.

Il compenso copia privata è un indennizzo che viene riconosciuto al titolare del diritto di riproduzione in ragione della quantità stimata di copie ad uso privato che saranno effettuate a partire da opere protette dal diritto d’autore.

Il compenso è posto a carico dei produttori di supporti vergini, memorie e apparecchi idonei ad effettuare le riproduzioni ad uso privato, ed è determinato in base a tariffe previste per legge ed aggiornate ogni tre anni dall’attuale Ministero della Cultura (MIC).

Da quando l’istituto del CCP è stato introdotto nella legge italiana sul diritto d’autore, è la SIAE che è incaricata *ex lege* innanzitutto della raccolta della totalità dei compensi corrisposti dai citati produttori di supporti a ciò obbligati per legge e, a seguire, che è incaricata di ripartirlo agli aventi diritto.

La c.d. ripartizione primaria è dunque attribuita per legge alla SIAE, che può eseguirla *“anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”*. In altri termini, a SIAE è data l’alternativa fra eseguire direttamente la ripartizione agli aventi diritto, ovvero delegare tale compito, in relazione ai diversi segmenti di attività che possono

essere interessati al fenomeno della copia privata, ad un'associazione, scelta in quanto maggiormente rappresentativa in quel settore di attività.

Il criterio della maggiore rappresentatività è evidentemente stato ritenuto dal legislatore quello più idoneo a garantire l'equa ripartizione del compenso tra tutti gli aventi diritto. La rappresentatività è infatti valutata, appunto, con riferimento ad un'intera categoria omogenea di aventi diritto, e non a singoli soggetti che abbiano conferito mandati con rappresentanza per tutelare i propri specifici interessi, ed è riferita al mercato nella sua interezza.

Gli impegni qui formulati muovono dalla convinzione che il mercato della ripartizione primaria dei proventi da copia privata, come sopra delineato, abbia ad oggetto la fornitura di un servizio di interesse generale, consistente nella equa ripartizione di tali proventi (derivanti da un prelievo coattivo) a tutti gli aventi diritto, a prescindere dal conferimento di uno specifico mandato.

Esigenza imprescindibile, a livello di ripartizione primaria, è infatti innanzitutto quella di individuare un soggetto a cui attribuire la responsabilità di compiere una completa analisi di mercato, al fine di individuare il beneficiario del compenso di copia privata e determinare le somme corrispondenti alla quantità di copie presumibilmente effettuate per ciascun prodotto, e poi controllare i titoli giuridici degli aventi diritto (al fine di prevenire conflitti e contenziosi) e ripartire concretamente le somme.

Su questo secondo compito, in particolare nel settore video, l'individuazione dell'avente diritto al CCP è molto complessa perché l'opera cinematografica e audiovisiva viene spesso realizzata in coproduzione, e dunque fin dall'inizio la titolarità è riconducibile a più soggetti, in percentuali peraltro spesso non eguali, e comunque i relativi diritti di sfruttamento e proprietà, tra i quali anche il diritto al compenso di copia privata, sono oggetto di numerosi atti di disposizione che nel corso degli anni di sfruttamento di un'opera possono aver portato diversi e numerosi soggetti a ritenersi titolari del CCP sulla medesima opera.

La procedura di ripartizione del CCP adottata da ANICA consta di più fasi, volte ad individuare le opere ed i titolari destinatari del compenso e anche i criteri più equi per ricollegare la quantità stimata di copie ad uso privato che saranno effettuate a partire da opere protette dal diritto d'autore con l'attribuzione all'avente diritto dell'indennizzo allo

stesso dovuto per l'effettuazione di tali stimati atti di riproduzione della sua opera, o della sua quota di diritti sulla stessa.

Nel corso degli anni, l'esperienza e l'attività svolta da ANICA le hanno consentito di creare una banca dati di tutte le opere e di tutti i titolari dei diritti in favore dei quali sono stati liquidati compensi; questo importante strumento di base è quello a partire dal quale ANICA opera:

- (i) al fine di effettuare le verifiche tese ad individuare le opere ed i titolari già liquidati nel corso degli anni - ogni volta che debba essere riconosciuto loro un compenso ulteriore per gli anni di nuova competenza liquidati da SIAE, ma anche
- (ii) di riscontrare - e quindi prevenire - eventuali conflitti e rivendicazioni. Qualora, infatti, giunga una richiesta di liquidazione del compenso da un soggetto che se ne ritenga titolare e, dalla banca dati e dalle verifiche, risulti che quel compenso è già stato liquidato ad altri soggetti, ANICA, nel perseguire l'interesse generale riconosciutole per legge, provvede a mettere in contatto i soggetti al fine di prevenire il conflitto e sospende il pagamento dei compensi in attesa della soluzione della questione tra le parti. Questo consente di prevenire e ridurre i contenziosi legati alle rivendicazioni sulla titolarità del diritto al compenso ed evita, all'effettivo titolare del diritto, di subire il danno dovuto al pagamento del compenso in favore di un soggetto che non ne è poi risultato essere l'effettivo avente diritto.

Come è evidente da tutto quanto precede, in ragione della natura e della credibilità del CCP e della dinamicità che caratterizza l'utilizzazione dei diritti dei prodotti audiovisivi, l'attribuzione del CCP non può prescindere da una completa analisi di mercato, al fine di determinare le somme corrispondenti alla quantità di copie presumibilmente effettuate per ciascun prodotto e da un'attenta verifica delle opere e individuazione dell'effettivo titolare del diritto; in mancanza di tutto ciò si avrebbe inevitabilmente un aumento dei contenziosi in danno dei titolari dei diritti mentre, seguendo la virtuosa esperienza di ANICA degli anni scorsi, è necessario circoscrivere al massimo la litigiosità nell'interesse generale degli aventi diritto.

Questa attività di interesse generale non può essere svolta da diversi soggetti in competizione fra loro.

A livello di ripartizione primaria può e deve svilupparsi soltanto una “*competizione per il mercato*”, nella quale la selezione del soggetto più adatto allo svolgimento del compito, per ciascun settore di attività, può ragionevolmente continuare a fondarsi sul criterio della “*maggior rappresentatività*” (peraltro presente anche ad altri fini, nella disciplina del diritto d’autore, in particolare con riferimento alle licenze collettive estese: art. 29 Dir. UE/2019/790).

La scrivente Associazione riconosce che questo meccanismo di “*competizione per il mercato*” può e deve essere attuato fin d’ora (i.e. a legislazione invariata), mettendo a confronto, ove esistano, le diverse associazioni di categoria ed anche estendendo il confronto, ove possibile, ad organismi di gestione collettiva di natura associativa. In tal senso, del resto, si muovono le indicazioni ministeriali, che raccomandano a SIAE di procedere periodicamente alla verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni a cui è delegata l’attività di ripartizione dei proventi da copia privata.

Per il futuro, ANICA è convinta della necessità che si proceda ad una riforma dell’art. 71-*octies* l.d.a., che attualmente dispone una rigida ripartizione dei proventi da copia privata fra i diversi settori, con l’indicazione di quote che rispecchiano la situazione di mercato di diversi anni fa e dovrebbero essere sostituite con criteri che consentano di adeguare la ripartizione, a livello dei diversi settori di attività, alla dinamica dei mercati.

ANICA rimane però altresì convinta che, qualunque sia la soluzione prescelta dal legislatore per la riforma del regime di ripartizione primaria, ed anche se si vorrà ammettere l’apertura della competizione per tale mercato agli organismi di gestione collettiva (ed anche, eventualmente, alle entità di gestione indipendenti), il criterio della maggior rappresentatività meriti di essere confermato, come criterio più razionale per la selezione del soggetto meglio attrezzato per effettuare una equa ripartizione fra tutti gli aventi diritto.

La scrivente Associazione ritiene che, fermo restando il criterio della rappresentatività, la legge potrebbe opportunamente consentire che, alla possibilità di svolgere questa fase di definizione generale del piano di riparto, siano ammessi, in competizione con le associazioni, anche intermediari qualificati ai sensi del d.lgs. 35/2017, purché in grado di dotarsi di banche-dati e risorse tecniche necessarie per lo svolgimento di questa attività.

Allo stato, però, ciò non è previsto dal disposto normativo dell’art. 71-*octies*, per cui gli

intermediari, come tutti gli altri stakeholder, potranno partecipare al confronto sulla definizione dei criteri di riparto, ma – in forza della scelta operata non da ANICA ma dal legislatore italiano – non sono annoverati tra i soggetti che possono essere diretti destinatari di somme in sede di ripartizione primaria da parte di SIAE (se quest'ultima non decide di procedere direttamente alla ripartizione tra gli aventi diritto).

ANICA, pur ritenendo non fondate le contestazioni mosse con la comunicazione di avvio del procedimento, al fine di favorire la chiusura dell'istruttoria e nello spirito di piena collaborazione con l'Autorità che ha sempre contraddistinto il proprio operato, intende formulare i seguenti impegni, ritenuti idonei a superare le preoccupazioni espresse dall'AGCM con il provvedimento di avvio del procedimento:

- 1) Proporre, sostenere ed attuare, con gli strumenti partecipativi a propria disposizione, forme di periodico confronto, in sede ministeriale o in sede SIAE, aperto agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti interessate, sui criteri di ripartizione previsti dalla legge, al fine anche di svolgere una continua analisi del mercato che possa portare ad adottare criteri di ripartizione sempre aggiornati.

- 2) Riconoscere e ribadire che alla fase di definizione dei criteri di ripartizione del CCP che si applicheranno a partire dalle competenze 2020 e che, in ragione della novità, non potrebbero trovare applicazione al pregresso, SIAE dovrebbe ammettere a partecipare, oltre alle associazioni rappresentative degli aventi diritto, anche gli intermediari di cui al d.lgs. 35/2017.

- 3) Se e in quanto confermata nel ruolo di associazione maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 71-*octies* l.d.a., avvalersi, in sede di ripartizione secondaria per conto di SIAE, della collaborazione di eventuali organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, che operino come mandatari di una pluralità di aventi diritto, a fronte: dello svolgimento, direttamente da parte delle stesse, di attività di verifica sui cataloghi dalle stesse rappresentati, al fine di prevenire rivendicazioni e conflitti, con il riconoscimento di idonee garanzie /manleve in tal senso poste a loro carico. Simili collaborazioni e sinergie operative, estese anche ad altre attività volte a migliorare la qualità del servizio e da valutare caso per caso, potrebbero portare ad una riduzione delle attività e responsabilità in capo ad ANICA nella fase di ripartizione secondaria, che si potrebbero tradurre in riduzioni dei costi da applicare alla/ e *collecting*/enti di gestione indipendente attiva/e in

tal senso.

4) Coltivare e sostenere, con gli strumenti partecipativi e di leale collaborazione a propria disposizione, una riforma organica della norma dell'art. 71-octies c.p.i. che permetta di assicurare una corretta ed equa ripartizione del CCP, in cui sia previsto che, nell'esercizio della sua funzione di ripartizione primaria dei compensi da copia privata, SIAE selezioni periodicamente, a seguito di procedura competitiva aperta, i soggetti maggiormente rappresentativi, in grado di effettuare la ripartizione secondaria in modo completo e imparziale nell'intero mercato, scelti, su un piano di parità, fra associazioni di categoria, organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.

5) Astenersi dalla conclusione di accordi, ancorché di natura ricognitiva, aventi ad oggetto le quote di spettanza dei diversi settori (cinematografico e televisivo) nella ripartizione dei compensi per copia privata di cui all'art. 71-octies, comma 3, c.p.i.; l'impegno è esteso alla risoluzione, ove occorra, di accordi pregressi ancora in vigore.

6) Garantire la massima trasparenza nell'attuazione della propria procedura operativa, integrando e tenendo sempre aggiornata l'informazione, messa a disposizione di tutti gli interessati sul sito di ANICA, con l'indicazione de:

(i) i dati relativi ai titolari dei diritti ai quali sono stati riconosciuti i compensi di copia privata conformemente alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

(ii) i compensi liquidati da SIAE per ciascun anno di competenza con l'evidenza, in forma aggregata, di quelli non ancora distribuiti agli aventi diritto in ciascun periodo di competenza;

(iii) un rendiconto preciso dei costi sopportati dall'Associazione per effettuare l'attività di individuazione dei titoli e la rilevazione dei passaggi televisivi; l'individuazione degli aventi diritto e il costante aggiornamento del database; le indagini di mercato e le verifiche istruttorie per accertare la legittimazione degli aventi diritto;

(iv) un elenco degli accordi di reciprocità eventualmente sottoscritti per la ripartizione dei compensi all'estero;

(v) l'indicazione dei compensi di copia privata prescritti e del loro utilizzo.

7) Rideterminare, con cadenza annuale, il livello delle spese da addebitare agli aventi diritto alla ripartizione, che saranno determinate secondo un criterio di rigoroso orientamento al costo, tenendo conto delle differenti fasi necessarie per individuare l'avente diritto e determinare il compenso di copia privata allo stesso spettante.

8) Nel quadro della rideterminazione di cui al punto precedente, differenziare equamente le spese da addebitare agli aventi diritto che ricevano le somme spettanti direttamente da ANICA e quelle richieste ai mandatari (organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti) che operino nell'interesse di uno o più mandanti, laddove questi siano coinvolti nell'attività come descritto all'impegno *sub* 3, garantendo il controllo sulla legittimazione degli stessi e offrendo essi stessi idonee manleve verso eventuali rivendicazioni di terzi sulle *library* dagli stessi rappresentate.

9) Tenuto anche conto del nuovo testo dell'art. 71-*octies*, l.d.a. - sull'attuazione del quale SIAE dovrebbe opportunamente avviare un'ampia consultazione - ANICA procederà a sviluppare il modello di contabilità analitica adottato, che terrà anche conto dei costi diretti inerenti all'attività di ripartizione del CCP (dall'analisi di mercato iniziale fino al pagamento delle somme spettanti a ciascun avente diritto) e della percentuale di costi indiretti generali imputabile a questa attività, per anno di competenza del CCP.

10) I costi sopportati da ANICA per l'attività di cui sopra saranno imputati *pro quota* a ciascun avente diritto e trattenuti sulle somme da ripartire.

A parte ciò, nessuna ulteriore somma sarà trattenuta da ANICA a titolo di aggio e/o di utile d'impresa.

11) ANICA riconosce che una parte dei costi diretti della ripartizione potranno essere evitati nel caso in cui determinate attività - a cominciare da quelle relative al controllo della legittimazione degli aventi diritto e alla prevenzione e risoluzione di eventuali controversie fra i medesimi - siano svolte direttamente da un intermediario, che si assuma l'onere e la responsabilità di svolgerle autonomamente e dia piena garanzia ad ANICA in ordine all'esistenza e validità dei mandati e alla legittimazione dei mandanti. In tali situazioni ANICA riconoscerà all'intermediario l'intero importo del CCP e l'intermediario rimborserà all'associazione solo il pro-quota di quelle voci di costo che corrispondano alle attività ancora svolte da ANICA.

12) I nuovi criteri di determinazione analitica delle voci di costo imputabili pro quota agli

intermediari in relazione all'attività da costoro effettivamente svolta, non potranno che essere applicati a cominciare dalla ripartizione del CCP relativo all'esercizio 2020, di cui si attende prossima distribuzione da parte di SIAE. Per quanto riguarda la ripartizione del CCP relativo all'intero esercizio 2019, attualmente in corso con riferimento al solo acconto liquidato da SIAE, continueranno ad applicarsi i criteri di determinazione forfetaria dei costi trattenuti da ANICA.

13) Appena saranno rese disponibili le somme del CCP relativo all'anno 2020, ANICA, qualora non siano stati ancora compiutamente definiti i criteri di contabilità analitica e di identificazione delle voci di costo delle attività di ripartizione di cui ai punti precedenti, provvederà al pagamento agli aventi diritto e agli intermediari di un acconto (previa garanzia dell'esistenza e validità dei mandati), riservandosi di determinare successivamente la quota di costo da addebitare agli stessi e dunque il CCP a saldo, se dovuto.

6. Eventuale periodo di validità

Gli impegni proposti hanno una validità di **3 (tre) anni** dalla data di accettazione.

Trascorso il suindicato periodo, ANICA valuterà, di concerto con l'Autorità, se prolungarli sulla base delle modifiche che nel frattempo saranno eventualmente intervenute, sia nel quadro legislativo e regolamentare di riferimento, sia nelle effettive condizioni di mercato.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Gli impegni proposti appaiono idonei a far venire completamente meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria prospettati nel provvedimento di avvio del procedimento, per le considerazioni già espresse al precedente par. 5.

Per quanto riguarda ANICA, infatti, verranno meno gli accordi, pur ricognitivi, e ci si limiterà a prestare la collaborazione informativa che sarà eventualmente chiesta dal Ministero o da SIAE.

Anche per quanto attiene al preteso boicottaggio ai danni di Videorights, si ritiene che, con gli impegni assunti, oltre a veder riconosciuto un trattamento differenziato nelle spese applicabili rispetto alla raccolta secondaria in corrispondenza della effettiva attività svolta, il suo coinvolgimento nella fase della raccolta primaria sarà valorizzato al massimo, nei

limiti della legislazione vigente.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento o precisazione che dovesse essere ritenuto opportuno da codesti Uffici.

Con osservanza.

Per ANICA

Francesco Rutelli

Presidente

Per ANICA Servizi S.r.l.

Francesco Adriano De Micheli

Amministratore Delegato

I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO

Allegato 2 al provvedimento n. 29916

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

Procedimento n. I853 (“**Procedimento**”).

PARTE DEL PROCEDIMENTO

Associazione Produttori Audiovisivi (“**APA**” o “**Associazione**”) e APA Service S.r.l. (“**APA Service**”).

FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento n. 28548 del 2 febbraio 2021 (“**Provvedimento**”), notificato ad APA e APA Service in data 11 febbraio u.s., codesta Onorevole Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, volta ad accertare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza nella gestione del compenso copia privata (“**CCP**”) relativo al settore video, in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

In particolare, la Società Italiana degli Autori ed Editori (“**SIAE**”), l’APA, anche attraverso APA Service¹, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (“**ANICA**”), anche attraverso ANICA Servizi S.r.l., e l’associazione Univideo, anche attraverso l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l., avrebbero posto in essere una serie di condotte volte a escludere le *collecting* (segnatamente, Videorights S.r.l.) dalle gestione del CCP settore video, tramite la “*ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria*” di tale compenso, “*di modo che ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati*” (par. 41 del Provvedimento).

Ciò inciderebbe “*sulla capacità competitiva delle collecting di competere nei mercati a valle liberalizzati della raccolta dei mandati da parte dei titolari dei diritti e della distribuzione del compenso copia privata ai singoli aventi diritto, secondo le proprie regole interne*” (par. 40 del Provvedimento), determinando “*il permanere in vita di un sistema chiuso e ancorato a logiche monopolistiche*” (par. 46 del Provvedimento).

MERCATI INTERESSATI

I mercati interessati dal Procedimento, come individuati da codesta Autorità nel Provvedimento, sono:

- il mercato relativo “*alla fase di ripartizione primaria del CCP video spettante ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive da parte della SIAE che attualmente trova compimento,*”

¹ Controllata da APA e di cui la stessa si avvale esclusivamente per alcune attività di *back office*. Gli impegni di cui al presente formulario si intendono proposti, per quanto possa occorrere, anche da APA Service.

sulla base di percentuali stabilite dalla normativa di riferimento, tramite le associazioni ANICA, APA/APT e Univideo”;

- il mercato relativo “alla fase di ripartizione secondaria nella quale queste associazioni riconoscono alle collecting interessate il CCP loro dovuto” (par. 35 del Provvedimento).

La dimensione geografica di tali mercati è stata circoscritta dall’Autorità al territorio nazionale, “in ragione della specificità della normativa di settore” (par. 38 del Provvedimento).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

A. Premessa

Come si è avuto modo di rappresentare agli Uffici durante l’audizione del 23 aprile 2021, APA è fermamente convinta della piena liceità della propria condotta, avendo sempre operato nel pieno rispetto del quadro giuridico e regolamentare che disciplina la materia della copia privata audiovisiva, conformandosi alle indicazioni del MiBAC (ora MiC), così come attuate da SIAE, ente preposto dalla legge alla raccolta e ripartizione dei relativi compensi, direttamente o tramite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative².

APA ha sempre operato con il solo obiettivo di garantire la corretta attribuzione ed equa determinazione dei CCP, al fine del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico di tutti gli aventi diritto (e non di specifici mandanti), in ossequio alla funzione alla stessa attribuita dalla legge sul diritto d’autore (“LdA”)³.

Cionondimeno, e senza che ciò possa comportare alcun riconoscimento, diretto o indiretto, di responsabilità in relazione alle condotte oggetto del Procedimento, l’Associazione intende superare ogni possibile profilo di criticità ipotizzato da codesta Onorevole Autorità nel contesto del Provvedimento e, a tal fine, si dichiara disponibile ad assumere i seguenti impegni, al fine di rimodellare, nei limiti delle proprie possibilità di intervento, il processo di ripartizione del CCP.

Processo che, lo si ribadisce, non è mai stato volto a realizzare una ripartizione dei compensi tra APA e ANICA, ma piuttosto a individuare la più corretta allocazione degli stessi tra gli aventi diritto in ragione della natura (cinematografica o televisiva) delle opere di cui sono titolari.

B. Contenuto degli impegni

1. Impegno n. 1 - Risoluzione degli Accordi in essere

- 1.1. APA si impegna a inviare – entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione, da parte di codesta Onorevole Autorità, della presente proposta di impegni – la comunicazione di disdetta dall’Accordo SIAE-APA del 1° giugno 2016 e, per quanto possa occorrere, dall’Accordo

² Al riguardo, si rammenta che lo stesso MiBAC, nella nota prot. n. 9135 del 7.4.2020, ha ribadito, *inter alia*, che la legge “rimette alla SIAE la scelta tra la gestione diretta della ripartizione dei compensi e la gestione, invece, per il tramite delle associazioni più rappresentative. Una volta seguita questa seconda opzione [...], il tenore della norma è tale da non dare adito a modalità di ripartizione alternative, né concorrenti o suppletive. Dunque, la ripartizione resta affidata alle associazioni maggiormente rappresentative, alle quali non sono assimilabili le entità di gestione collettiva [...], società commerciali che operano a fini di lucro [...]. Mentre il concetto di rappresentatività impiegato dalla legge si riferisce al mercato nella sua interezza, e non può pertanto essere inteso come circoscritto all’attività di riparto del compenso per copia privata [...]”. In questo quadro, gli accordi di cui si fa menzione nel Provvedimento si risolvono nell’attuazione di una scelta sulla modalità di ripartizione dei CCP esercitata a monte da SIAE sulla base di un chiaro dettato normativo.

³ Funzione che si è dimostrato essere di particolare rilevanza nel settore audiovisivo, caratterizzato da complesse relazioni contrattuali, che rendono particolarmente articolata e difficoltosa l’attività di individuazione degli effettivi aventi diritto. Al riguardo, basti pensare come delle [omissis] opere “lavorate” da APA nel periodo intercorrente dal 2018 al 5 maggio 2021, [omissis] di esse (ossia, circa il [omissis] del totale) abbiano costituito oggetto di rivendicazione almeno duplice o, comunque, di un potenziale conflitto di titolarità.

SIAE-APA-ANICA del 2 novembre 1998, ovvero, laddove vi sia il consenso delle altre parti, a risolvere immediatamente gli stessi, rendendosi comunque disponibile a regolare i rapporti con SIAE secondo le determinazioni che la stessa vorrà assumere.

- 1.2. APA si impegna, inoltre, a non concludere analoghi accordi, salvo che ciò appaia indispensabile, alla luce del quadro regolatorio che verrà delineato in futuro da SIAE, per accedere alla ripartizione primaria.

2. Impegno n. 2 - Individuazione della "Quota Cinema" e della "Quota Televisione"

2.1. APA, in un'ottica di proattiva collaborazione, si impegna a rendersi promotrice e a sollecitare tempestivamente l'adozione di un procedimento ad hoc gestito da SIAE volto a effettuare, ogni tre anni (o secondo la diversa periodicità da individuarsi in accordo con codesta Autorità), la determinazione della quota di CCP spettante alle opere del comparto cinema ("Quota Cinema") e di quella relativa al comparto audiovisivo ("Quota Televisione").

2.2. Tale procedimento, finalizzato a recepire le evoluzioni del mercato e i cambiamenti nella propensione degli utilizzatori a effettuare copie private delle diverse tipologie di opere, dovrebbe articolarsi nelle seguenti fasi:

- (i) SIAE si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative e con le *collecting*, presenti nell'elenco di cui all'articolo 40, terzo comma, del decreto legislativo n. 35/2017 ("*Collecting*"), raccogliendone proposte e analisi;
- (ii) sulla base delle proprie analisi/valutazioni e degli *input* ricevuti dalle associazioni e dalle *Collecting* intervenute, SIAE predispone, quindi, una proposta di ripartizione;
- (iii) tutti i soggetti intervenuti hanno la possibilità di esprimere, entro un termine congruo, le proprie osservazioni su tale proposta;
- (iv) spetta, poi, a SIAE assumere la decisione finale sulla ripartizione, motivando espressamente il recepimento o il rigetto di ciascuna delle osservazioni ricevute.

3. Impegno n. 3 - Ripartizione

Nell'ipotesi in cui SIAE dovesse ritenere di continuare ad avvalersi delle associazioni maggiormente rappresentative per la ripartizione del CCP:

3.1. APA provvederebbe a ripartire la quota alla stessa assegnata, sulla base di criteri, procedure e tempistiche adottati all'esito di uno specifico procedimento, articolato come segue:

- (i) l'Associazione si impegna a pubblicare sul proprio sito una proposta di regolamento di ripartizione, fissando un congruo termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale tutte le *Collecting* interessate possano presentare le proprie osservazioni e sottoporre proposte di modifica; in sede di elaborazione della proposta, APA valuterà altresì modalità e procedure tese a semplificare la modulistica e accelerare ulteriormente i tempi della ripartizione;
- (ii) l'Associazione, motivando in un'apposita relazione il recepimento o il rigetto delle osservazioni ricevute, elabora, poi, una proposta finale di regolamento, che, unitamente alla predetta relazione e alle osservazioni presentate dalle *Collecting* intervenute, viene inviata a SIAE;
- (iii) detta proposta di regolamento dovrà, altresì, prevedere una specifica disciplina volta a consentire l'instaurazione e lo svolgimento di una collaborazione, tra APA e le *Collecting* eventualmente interessate, volta ad attribuire a queste ultime un ruolo in sede di ripartizione

secondaria suscettibile di contenere i costi operativi dell'Associazione e ridurre ulteriormente i tempi necessari per la trasmissione dei CCP alle medesime *Collecting*. Attraverso questa collaborazione verrebbero individuate specifiche attività – tra le quali, in particolare, l'accurata verifica da parte delle *Collecting* dei propri cataloghi nell'ottica di prevenire il possibile insorgere di conflitti in ordine all'attribuzione del diritto alla riscossione dei CCP – il cui svolgimento, da parte delle *Collecting*, verrebbe, poi, valorizzato in sede di determinazione dell'entità del rimborso delle spese di gestione spettante ad APA;

- (iv) ricevuta la proposta di regolamento, SIAE può richiedere delle modifiche ovvero degli approfondimenti su taluni profili, nonché domandare ulteriori contributi alle *Collecting*;
 - (v) APA provvede quindi all'approvazione del regolamento ("Regolamento");
 - (vi) il Regolamento viene aggiornato ogni 3 anni (o con la diversa periodicità da individuarsi in accordo con codesta Autorità).
- 3.2.** Al fine di garantire tempi certi e contenuti per l'adozione del Regolamento, APA si impegnerebbe a pubblicare sul proprio sito la proposta di regolamento di cui al par. 3.1 (i) entro 3 (tre) mesi dall'accettazione degli impegni e ad approvare il Regolamento nei 2 (due) mesi successivi allo scadere del termine entro il quale i soggetti interessati potranno presentare osservazioni e sottoporre proposte di modifica.
- 3.3.** APA si impegnerebbe, nei rapporti con gli aventi diritto e le *Collecting*, ai fini della ripartizione del CCP da parte delle stesse a favore dei propri mandanti, a trattenere, a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti, una somma determinata tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento; tale rimborso sarà strettamente correlato ai costi e alle spese sostenuti da APA e, conformemente a quanto esposto nel par. 3.1. (iii) che precede, terrà conto della riduzione di tali costi e spese che APA potrà conseguire grazie all'eventuale collaborazione con le *Collecting*.
- 3.4.** Con riferimento alle situazioni di conflitto circa la titolarità del diritto a riscuotere determinati CCP, APA si impegnerebbe ad attivarsi per aiutare le parti a trovare una composizione nel più breve tempo possibile, anche istituendo una propria camera di conciliazione, con procedure snelle e informali, ferma restando l'assenza, in capo alla stessa, di qualsiasi potere arbitrale, salvo diverso accordo tra le parti.
- 3.5.** L'Associazione si impegnerebbe, inoltre, a pubblicare, annualmente, una relazione approvata da SIAE, in merito alle attività condotte in sede di ripartizione del CCP, specificando gli importi riscossi, quelli complessivamente ripartiti, le *Collecting* e gli aventi diritto beneficiari, le somme ripartite per singola opera, nonché ogni altra informazione che SIAE, in base al novellato art. 71-*octies* LdA, riterrà opportuno inserire.

4. Impegno n. 3 bis – Ripartizione nelle more dell'adozione del Regolamento

Fino all'adozione del Regolamento, ferme le regole attualmente applicate da APA per la ripartizione, la stessa si impegna a rendersi disponibile a versare alle *Collecting* che ne facciano richiesta un acconto sui CCP che le medesime *Collecting* possano ragionevolmente dimostrare, sulla base di dati oggettivi e informazioni puntuali, di avere diritto a riscuotere per conto dei propri mandanti, con riferimento alle annualità già versate da SIAE e non ancora ripartite. APA avvierebbe il confronto con ciascuna *Collecting* entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta. In contraddittorio con la *Collecting* interessata, operando con correttezza e buona fede nel valutare tutti gli elementi rilevanti e nell'ottica di addivenire a un accordo in tempi rapidi, APA stimerebbe l'importo dei CCP che i mandanti della medesima *Collecting* possano aver maturato nel singolo esercizio finanziario di riferimento e individuerrebbe la percentuale di detto importo da versare a titolo di acconto. Una volta determinato l'importo dell'acconto, il versamento dello stesso verrebbe effettuato entro 10 (dieci) giorni lavorativi

dalla presentazione della relativa fattura e di idonea manleva. Successivamente alla conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento, verrebbero predisposti rendiconti puntuali e operati i dovuti conguagli.

C. Periodo di validità degli impegni

I presenti impegni diverranno efficaci al momento della ricezione, da parte di APA, del provvedimento di accettazione degli stessi e resteranno in vigore a tempo indeterminato, fatta eccezione per l'Impegno n. 3 bis, la cui validità cesserà al momento dell'adozione del Regolamento.

APA si riserva, tuttavia, il diritto di richiedere la revisione degli stessi qualora si verificino circostanze (ad esempio, una modifica del quadro normativo) tali da rendere necessaria od opportuna una rettifica o eliminazione degli stessi.

CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

APA, pur ribadendo la correttezza della propria condotta, ritiene che gli impegni proposti, evidentemente formulati **tenendo conto dei limiti entro i quali l'Associazione può concretamente incidere nella determinazione** di nuovi assetti di mercato:

- siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili;
- siano adeguati a superare efficacemente le criticità concorrenziali paventate nel Provvedimento.

La disdetta degli accordi e l'astensione dal concluderne di analoghi di cui all'Impegno n. 1, infatti, costituiscono l'unico strumento, peraltro di pronta applicazione, a disposizione di APA per far venire meno le preoccupazioni concorrenziali, espresse nei paragrafi 41 e seguenti del Provvedimento, afferenti a condotte dell'Associazione e, nei limiti in cui possano esserle attribuiti dei comportamenti rilevanti, di APA Service.

In aggiunta, l'Impegno n. 2 è idoneo a consentire alle *Collecting* di assumere, già nella c.d. fase di ripartizione primaria, un ruolo di rilievo, del tutto analogo a quello di APA, nelle procedure dirette alla determinazione della Quota Cinema e della Quota Televisione.

Nell'ipotesi in cui SIAE dovesse ritenere di continuare ad avvalersi delle Associazioni maggiormente rappresentative per la ripartizione primaria del CCP, l'Impegno n. 3 appare suscettibile di realizzare un equo bilanciamento degli interessi in gioco, ivi compreso quello di salvaguardare la funzione di garanzia svolta dall'Associazione nei confronti dei soggetti più deboli, meno strutturati o con minori possibilità di avere accesso alle informazioni rilevanti.

In particolare, infatti, tale impegno è idoneo a consentire alle *Collecting* di partecipare attivamente all'individuazione e all'elaborazione dei criteri e delle procedure di ripartizione del CCP da parte di APA, potendo così concretamente concorrere alla realizzazione di un sistema ancor più spedito e snello.

Oltre a ciò, è espressamente prevista l'adozione di una specifica disciplina, da delinearsi sempre, come tutto il Regolamento, tenendo conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalle *Collecting*, volta all'instaurazione e allo svolgimento di una reale collaborazione tra le stesse e APA, suscettibile di abbreviare ulteriormente le tempistiche sottese alla ripartizione dei CCP e di ridurre i costi sostenuti dall'Associazione, con un diretto positivo riflesso sull'importo del rimborso alla stessa spettante.

È prevista altresì l'assunzione, da parte di APA, di un ruolo attivo nella risoluzione dei conflitti che si verificano in merito alla titolarità dei diritti alla riscossione dei CCP, senza però alcuna pretesa da parte della stessa di assumere una funzione arbitrale.

Tutto ciò permette alle *Collecting* di:

- meglio «*inserirsi come ulteriore livello di intermediazione tra le associazioni di categoria e il singolo avente diritto*»;
- partecipare più efficacemente alla fase di ripartizione secondaria, operando «*al pieno delle loro potenzialità, in termini di qualità di servizio offerto e di valore dei diritti riconosciuti nei confronti degli aventi diritto*» (par. 37 del Provvedimento).

Peraltro, con l'intento di rendere operativo lo scenario appena illustrato in tempi certi e molto rapidi, l'Associazione ha previsto delle scadenze ben determinate e ravvicinate, tenendo anche conto della complessità del lavoro sotteso all'adozione del Regolamento.

Infine, con l'obiettivo di anticipare ad oggi parte dei vantaggi che le *Collecting* trarranno dalla prospettata regolazione dei rapporti con APA e di iniziare a porre le basi per una collaborazione sinergica con le stesse, l'Associazione si è resa disponibile, attraverso l'Impegno n. 3-*bis*, a corrispondere degli acconti sugli importi oggetto di futura ripartizione per un periodo transitorio, ossia sino all'approvazione del Regolamento.

I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO

Allegato 3 al provvedimento n. 29916

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Direzione Generale per la Concorrenza

Direzione Comunicazioni

Proc. I853

Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo

* * *

Formulario per la presentazione degli impegni
ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge 10 ottobre 1990 n. 287

* * *

Roma, 24 settembre 2021

INDICE

1) Numero del procedimento	2
2) Parte del procedimento.....	2
3) Fattispecie contestata.....	2
4) Mercati interessati.....	7
5) Descrizione degli impegni proposti.....	8
6) Considerazioni circa l' idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.....	13

* * *

1) NUMERO DEL PROCEDIMENTO

1. Procedimento n. 1853 - *Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo* (“**Procedimento**”).

2) PARTE DEL PROCEDIMENTO

2. S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (“**SIAE**” o “**Società**”).

3. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge del 9 gennaio 2008, n. 2, SIAE è un “ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633 [(legge sul diritto d’autore (“**l.d.a.**”))].”

4. Ai presenti fini, rilevano le funzioni e gli specifici compiti affidati alla SIAE in materia di compenso per copia privata previsti dagli articoli 71-*secties* e 71-*octies* della l.d.a..

3) FATTISPECIE CONTESTATA

1) *Gli esposti del 2017 e le successive integrazioni*

5. Il procedimento prende le mosse da taluni (risalenti) esposti presentati da Videorights S.r.l. (“**Videorights**”) e da Delta TV Programs S.r.l. – rispettivamente, il 22 dicembre 2017 e il 21 novembre 2018 (e, da ultimo integrati in data 25 gennaio 2021) – con i quali le denuncianti si dolevano di non poter gestire direttamente la copia privata.

2) *La segnalazione del 2020*

6. A seguito di tali esposti, svolti anche i necessari approfondimenti istruttori, il regime nazionale della copia privata nel settore audiovisivo ha formato oggetto della segnalazione del 2 gennaio 2020, n. AS1637. Per quanto qui rileva, si ricorda che la segnalazione si concludeva con il seguente auspicio rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Cultura (anche il “**Ministero**”):

“[f]atte salve eventuali altre forme di intervento nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali a tutela della concorrenza, l’Autorità auspica, pertanto, che codeste Istituzioni possano esercitare pienamente i poteri di vigilanza sulla SIAE, impiegando ogni strumento utile affinché siano definiti i nuovi criteri di ripartizione del CCP nel settore video, per l’anno 2019 e per gli anni il cui processo di liquidazione è ancora in corso, e non sia pregiudicata l’attività delle collecting che, sulla base di una libera scelta dei propri mandanti/associati, ricevono il mandato di gestire il CCP video”.

7. Come noto, a tale segnalazione ha fatto seguito la posizione del Ministero competente che non ha ritenuto condivisibili – quantomeno in pieno – i rilievi espressi dall’Autorità. Più in particolare, con parere del 7 aprile 2020, il Ministero ha sottolineato che qualora la SIAE volesse procedere alla ripartizione ai beneficiari per il tramite di soggetti terzi, l’art. 71-*octies*, co. 3, imponeva (e impone) alla SIAE di rivolgersi alle sole associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Naturalmente, SIAE si è conformata a tale indicazione ed ha quindi ripartito il CCP Video conformemente a quanto al riguardo statuito dal Ministero vigilante e dalla normativa conferente.

3) *L’avvio di istruttoria dell’11 febbraio 2021*

8. Dopo un ulteriore anno dall’adozione della segnalazione e circa quattro anni dal primo esposto¹, con provvedimento notificato l’11 febbraio 2021 (“**Provvedimento di Avvio**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” o “**Autorità**”) ha avviato, ai sensi dell’art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dell’art. 6 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, un’istruttoria volta ad accertare una presunta violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”). Più in particolare, nella prospettiva dell’Autorità, la SIAE, insieme all’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (“**ANICA**”), all’Associazione Produttori Audiovisivi (“**APA**”) ed a Univideo (insieme anche i “**Soggetti denunciati**”), avrebbe posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, volta ad ostacolare la gestione del compenso copia privata nel settore video (“**CCP Video**”) da parte di soggetti diversi dalle predette associazioni di categoria.

¹ Sul punto si ricorda che per giurisprudenza ormai costante il termine per la contestazione delle violazioni amministrative ai sensi dell’art. 14 della l. 689/81 da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha natura perentoria (di recente, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2021 n. 738). La medesima giurisprudenza ha altresì affermato che “è chiaro [...] che una volta avviata una fase istruttoria possano assumersi ulteriori elementi, tramite ispezioni e acquisizioni documentali, idonei in qualche modo a confermare l’impostazione prospettata in sede di avvio del procedimento ma ciò non consente di procrastinare ‘ad libitum’, secondo decisioni unilaterali dell’Autorità, il periodo che va dalla commissione del fatto all’individuazione dei presupposti per dare inizio al procedimento che dovrebbe portare all’adozione di provvedimenti sanzionatori secondo le potestà dell’organo pronunciante” (cfr. Tar del Lazio, sez. I, 23 dicembre 2016, n. 6550; enfasi aggiunta).

9. In altre parole, a seguito anche della posizione espressa dal Ministero, l’Autorità è intervenuta nella prospettiva di ampliare il novero di soggetti ammessi al tavolo dalla cd. ripartizione primaria, in contrasto con quanto all’uopo disposto dall’art. 71 *octies*, co. 3, l.d.a. per come letto e interpretato dal Ministero competente (lettura, quella del Ministero, oggi confermata anche dalle recentissime modifiche normative di cui al d.l. 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106; su cui *infra*).

10. In effetti, nel Provvedimento di Avvio, l’AGCM ha ipotizzato che la condotta posta in essere dai Soggetti denunciati configuri una fattispecie restrittiva della concorrenza unica e complessa di ripartizione dei mercati relativi alla gestione del CCP Video. Più in particolare, la fattispecie costituirebbe un’ipotesi di “*ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Univideo, anche attraverso ASEA, di modo che ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati, ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori di videogrammi quanto a Univideo*” (par.41).

11. Gli “strumenti” con cui l’intesa sarebbe stata realizzata sarebbero gli accordi stipulati fra le predette associazioni e la SIAE. Più in particolare:

- “[I]’*accordo del 1998 SIAE/Anica/APT (ora APA) [...] appare assumere una valenza restrittiva volta a ripartire il mercato della distribuzione primaria della gestione del CCP tra ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, e APA, anche attraverso APA Service.*

In particolare, dall’accordo del 1998 e sino a oggi, SIAE, ANICA e APA hanno stabilito la ripartizione del mercato della distribuzione primaria del CCP settore video, destinando il 65% ai produttori cinematografici rappresentati da ANICA e il 35% ai produttori televisivi rappresentati dall’allora APT, oggi APA, senza che alcuna collecting possa trovare un proprio spazio di partecipazione nella fase di gestione primaria del CCP” (par. 42); in tal modo, inoltre ai “produttori titolari del compenso copia privata è preclusa la libertà di scegliere a quale ente affidare la gestione dei propri diritti” (ibidem).

- analoghe considerazioni varrebbero anche per “*l’accordo Univideo/SIAE in quanto, tramite lo stesso, l’intero CCP desti nato ai produttori di videogrammi è gestito da Univideo, senza che residui spazio per l’attività di eventuali collecting concorrenti*” (par. 43).

12. Ciò posto si segnala che, sin dalla parte in fatto del Provvedimento di Avvio, l’AGCM sembrerebbe dolersi essenzialmente di due profili che sinora hanno caratterizzato il comparto:

- il primo, attiene al cd. “aggio” applicato dalle associazioni di categoria. In effetti: “*nei casi in cui le associazioni hanno versato il CCP video a Videorights, l’importo dovuto è stato decurtato, tra l’altro, dell’aggio che le associazioni trattengono per la propria attività di gestione. Conseguentemente, l’importo che Videorights può riversare ai propri rappresentati è inferiore all’importo di cui la stessa Videorights avrebbe avuto la disponibilità partecipando direttamente alla ripartizione primaria operata da SIAE*

ed è stato versato in tempi significativamente più lunghi” (par. 28). Per l’effetto, come chiarito nella sezione dedicata alle possibili criticità concorrenziali “[I]ntesa posta in essere nei mercati sopra descritti incide sulla capacità competitiva delle collecting di competere nei mercati a valle liberalizzati della raccolta dei mandati da parte dei titolari dei diritti e della distribuzione del compenso copia privata ai singoli aventi diritto, secondo le proprie regole interne (al netto della quota, di entità variabile, trattenuta al fine di coprire i propri costi di funzionamento, c.d. aggio o commissione)” (par. 40);

- il secondo, attiene invece a presunti contatti diretti fra le associazioni e i soggetti che avrebbero espresso l’intenzione di farsi rappresentare dalle *società di intermediazione* denunciati. In tal senso, sin dalla parte in fatto del Provvedimento di Avvio, si legge che *“dalla documentazione in atti, emergerebbe che, almeno in alcuni casi, le associazioni contattano direttamente le più importanti imprese mandanti di Videorights per il versamento del CCP, ovvero offrono loro gli stessi servizi per le quali queste imprese si erano rivolte”* (par. 28). Invero, come chiarito nella sezione dedicata alle possibili criticità concorrenziali, le parti del procedimento si sarebbero opposte *“anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell’assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest’ultima”* (par. 44).

13. Sotto altro profilo, e con specifico riferimento alla lettura della normativa settoriale, l’Autorità precisa che, a far data dal recepimento della direttiva 2014/26/UE ad opera del d.lgs. n. 35/2017, è stato avviato un processo di liberalizzazione del comparto che avrebbe consentito di superare gli attuali modelli di gestione del CCP Video previsti dall’Accordo del 1998 (oltre che dall’Accordo del 1993). Accordi che sarebbero dunque diventati illeciti solo a seguito del recepimento della precitata direttiva².

4) *L’interpretazione dell’art. 71 octies, co. 3, formulate dal Ministero nel 2020 è stata dallo stesso ribadita a valle dell’avvio di istruttoria e poi confermata anche dal legislatore*

14. A valle dell’adozione del provvedimento di avvio di istruttoria - nella prospettiva di poter valutare l’esistenza di eventuali margini volti ad incrementare il numero di soggetti abilitati a sedere al tavolo della ripartizione primaria - SIAE ha chiesto nuovamente un parere al Ministero vigilante (v. nota SIAE del 1° aprile 2021).

15. Nella sua richiesta di parere, la SIAE.

- precisava, *inter alia*, che *“nella prospettiva dell’Autorità – non essendo previsto alcun vincolo di carattere normativo (su cui v. infra) – anche soggetti diversi dalle*

² Più in particolare, come affermato al par. 49: *“le condotte qui contestate, che traggono origine dagli accordi sopra descritti del 1993 e del 1998, si ritiene assumano una valenza illecita dal recepimento in Italia della già citata direttiva Barnier per effetto del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che, come sopra illustrato, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei requisiti e delle caratteristiche di cui si devono dotare le collecting per operare nella gestione dei diritti d’autore, dei diritti connessi e del CCP”*.

associazioni di categoria e, segnatamente, le cd. 'collecting' dovrebbero poter operare a livello di distribuzione primaria del CCP video"³;

- in presenza di tali circostanze, la SIAE chiedeva dunque al Ministero di “*esprimere la propria determinazione in ordine alle modalità della detta ripartizione*”; in tale contesto, si chiedeva di precisare se, fra le varie possibilità, vi era anche quella di poter tenere conto, quantomeno transitoriamente, “*della posizione da ultimo espressa dall’Autorità, coinvolgendo a livello primario anche soggetti diversi dalle associazioni di categoria*”.

16. La richiesta di parere della SIAE è stata riscontrata dal Ministero con nota del 9 aprile 2021 (anch’essa versata agli atti del procedimento). Come noto, il Ministero ha ribadito la posizione espressa con il precedente parere n. 9135 del 7 aprile 2020, precisando che “[i]n assenza di elementi di novità rispetto a quanto ivi prospettato, non si possono che ribadire, anche per l’annualità 2019, le modalità e gli indirizzi già forniti”. In altre parole – anche a valle dell’avvio del procedimento I853 – il Ministero ha confermato che, ai sensi della normativa vigente, soggetti diversi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi, quali EGI e OGC, non possono sedere al tavolo della ripartizione primaria” (enfasi aggiunta)⁴.

17. Successivamente, la posizione espressa dal Ministero è stata altresì confermata dal legislatore. Con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni in legge dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore è infatti intervenuto sul comma 1 dell’art. 71-*octies*, legittimando la partecipazione degli intermediari ex d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35, alla ripartizione primaria (cfr. art. 71-*octies*, co. 1, come modificato da art. 65, co. 4, lett. a, del d.l. 73/2021). Più precisamente, e per quanto qui rileva, la norma in discorso ha disposto la “sostituzione” dell’espressione “*anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative*” con “*anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*”.

18. Come noto, analoga apertura non si rinviene con riferimento al comma 3 dell’art. 71-*octies*. Sul punto, il legislatore ha infatti deciso di mantenere la formulazione esistente “*anche*

³ La posizione dell’Autorità sulla lettura della normativa di settore veniva poi ulteriormente precisata ai parr. 8 e 9 della predetta nota, versata agli atti del procedimento.

⁴ Per pronto riferimento, di seguito il testo integrale della posizione espressa dal Ministero il 21 aprile u.s.: “*Si riscontra la nota n. 255 del 1° aprile 2021, con la quale la S.V. chiede le valutazioni dello Scrivente circa le modalità di ripartizione del compenso per copia privata nel settore video relativo all’annualità 2019, in costanza del procedimento avviato in data 11 febbraio 2021 dall’Autorità Garante delle Comunicazioni volto ad accertare se l’attuale sistema di ripartizione del compenso in parola concretizzi una violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), in quanto restrittivo della concorrenza e di ostacolo alla gestione della copia privata in tale settore da parte di soggetti diversi dalle associazioni di categoria.*

Sulla questione l’Ufficio scrivente si è più volte pronunciato, da ultimo con parere n. 9135 del 7 aprile 2020. In assenza di elementi di novità rispetto a quanto ivi prospettato, non si possono che ribadire, anche per l’annualità 2019, le modalità e gli indirizzi già forniti, ferme restando le raccomandazioni circa la verifica della effettiva rappresentatività delle associazioni di categoria e la necessità che la modalità di ripartizione del compenso avvenga in modo trasparente.

Ritenendo comunque necessario che la SIAE continui a favorire il confronto tra i soggetti interessati, lo Scrivente si dichiara disponibile agli opportuni approfondimenti sul sistema di regole della copia privata e del relativo equo compenso”.

tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative”, senza quindi legittimare (e, anzi, implicitamente continuando ad escludere) la partecipazione di EGI o OGC alla ripartizione primaria del CCP Video (come detto, a differenza di quanto ora previsto dal comma 1, il comma 3 non contiene alcun riferimento alle “*imprese che svolgono attività di intermediazione*”). A conferma di quanto precede, si ricorda anche che nel corso del dibattito parlamentare era stato presentato un emendamento volto a proprio consentire alle EGI e agli OGC di partecipare alla ripartizione primaria anche del CCP Video, intervenendo quindi sul comma 3 dell’art. 71-*octies* in modo speculare rispetto al precitato intervento avente ad oggetto comma 1⁵: nondimeno, tale proposta è stata tenuta in non cale dal legislatore, come dimostrato dalla circostanza che, sul punto, la norma come detto non ha subito alcun mutamento.

19. Alla luce di quanto precede, è dunque confermato che – qualora nel processo di ripartizione del CCP Video SIAE si avvale di “ausiliari” – ai sensi della normativa vigente la stessa SIAE può ricorrere alle sole associazioni maggiormente rappresentative e non anche alle EGI od OGC.

4) MERCATI INTERESSATI

20. Nel Provvedimento di Avvio, l’AGCM ha ritenuto che, in relazione alle modalità di ripartizione del CCP Video, sia possibile individuare due aree di mercato:

- la prima, relativa alla c.d. “*ripartizione primaria*” del CCP Video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive;
- la seconda, relativa alla c.d. “*ripartizione secondaria*” che attiene alla fase di distribuzione in favore degli aventi diritto.

21. In tale contesto, l’Autorità ha altresì chiarito che:

- il primo livello – in cui SIAE trasferisce le risorse in favore delle associazioni maggiormente rappresentative – svolge una “*mera funzione redistributiva*” (par. 36);
- per contro, quello della “*ripartizione secondaria*” – in cui le predette associazioni si interfacciano con gli aventi diritto – sarebbe un vero e proprio mercato “*dotato di un carattere di profittabilità*” (par. 36); e ciò in quanto per l’attività redistribuzione in favore degli aventi diritto, le associazioni di categoria percepiscono un corrispettivo sotto forma di aggio che è suscettibile di “*generare margini*” a favore delle stesse associazioni (*ibidem*).

22. Coerentemente con tale impostazione, nel paragrafo successivo, l’Autorità ha precisato che anche soggetti diversi dalle associazioni di categoria e, segnatamente, le società di intermediazione dovrebbero poter operare a livello di distribuzione primaria del CCP Video

⁵ Cfr. proposta emendativa 65.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132 Più in dettaglio, l’emendamento presentato dall’On. Gianluca Vacca (M5S), era formulato nei seguenti termini:

“*Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3, le parole: «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»*”.

oppure “*inserirsi come ulteriore livello di intermediazione tra le associazioni di categoria e il singolo avente diritto*” (par. 37).

23. Infine, dal punto di vista geografico, le predette aree di mercato avrebbero dimensione geografica nazionale, “*in ragione della specificità della normativa di settore*” (par. 38).

5) DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Premessa

24. Preliminarmente, SIAE ribadisce che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71-*octies* l.d.a., laddove la stessa SIAE abbia deciso di non procedere ad una ripartizione diretta in favore degli aventi diritto⁶, essa è tenuta a procedere per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Tale lettura della norma, come noto, è stata (a) affermata dal Ministero vigilante con parere del 7 aprile 2020⁷, rilasciato a valle della precitata segnalazione AS1637, (b) ribadita dallo stesso Ministero a valle del Provvedimento di Avvio, con nota del 9 aprile 2021⁸, (c) confermata dal legislatore con il d.l. 73/2021. Pertanto, il mancato accesso delle società di intermediazione al livello della ripartizione primaria dipende unicamente da un elemento esogeno, di tipo normativo, estraneo alla volontà della SIAE: in altre parole si in presenza di un effetto diretto della normativa vigente e non di una condotta della Società (unilaterale o condivisa con altri Soggetti Denunciati).

25. Sempre in via preliminare, si osserva che la scelta del legislatore e gli accordi con le associazioni sono tali da generare significative efficienze in favore degli aventi diritto che, in ultima analisi, sono i soggetti che hanno titolo a percepire il CCP Video. Ai presenti fini è sufficiente rilevare che:

- diversamente dalle società di intermediazione – e, in particolare, delle EGI o di altri soggetti che agiscono nel (solo) interesse dei propri mandanti, all’occorrenza perseguendo uno scopo di lucro – le associazioni agiscono nell’interesse del sistema complessivamente considerato e, in particolare, sono estranee a possibili conflitti di interesse che potrebbero caratterizzare l’operato di chi agisce unicamente nell’interesse di uno o più mandanti;
- diversamente da quanto accade nel settore audio, il settore video si caratterizza per talune complessità che acuiscono il rischio di possibili conflitti in merito all’effettiva titolarità del diritto e che giustificano ulteriormente il ricorso alla categoria delle associazioni. Più in particolare – a differenza del settore audio dove è più agevole individuare l’effettivo titolare del diritto al CCP – nel caso del settore video il diritto è frequentemente oggetto di cessioni che rendono più difficoltoso individuare l’effettivo titolare del diritto a percepire il CCP;

⁶ Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sent. 15402/2013, nei presenti impegni l’espressione “aventi diritto” si intende riferita a “*coloro i quali, in un dato momento sono i titolari di sfruttamento dei diritti delle opere*”; pertanto, “*in caso di intervenuta cessione di questi ultimi, i cedenti, si sono spogliati non solo di detti diritti esclusivi ma anche di quelli a compenso ad essi collegati*”.

⁷ Cfr. parere del 7 aprile 2020, prot. 9135.

⁸ Cfr. parere 9 aprile 2021, prot. 0010624-P.

- il maggior livello di possibili conflitti inerenti al titolare del diritto giustifica dunque il diverso approccio – oggi confermato anche dal legislatore – fra il comparto audio che vede la piena partecipazione delle società di intermediazione e il comparto video in cui – conformemente anche agli orientamenti del Ministero e al recentissimo orientamento del legislatore – la ripartizione avviene, in primo luogo, in favore delle associazioni che poi procedono alla redistribuzione del CCP Video.

* * *

26. Ciò posto – a dimostrazione di un atteggiamento pienamente collaborativo che caratterizza i rapporti della SIAE con le Istituzioni e Autorità tutte, nonché per ragioni di economia procedurale e senza che ciò possa rappresentare in alcun modo un’ammissione di responsabilità in merito a quanto ipotizzato nel Provvedimento di Avvio – SIAE intende precisare ulteriormente gli impegni pubblicati in data 25 giugno 2021, apportando apposite modifiche accessorie, nella prospettiva di far venir meno i *concerns* prefigurati nel Provvedimento di Avvio (per consentire una più immediata percezione delle modifiche accessorie, si allega il testo dei predetti impegni con evidenziazione delle modifiche da ultimo apportate **Allegato**).

27. Più in particolare, la seguente proposta di impegni *ex art. 14-ter* della l. 287/90 si caratterizza per una pluralità di misure comportamentali in grado di incidere in modo strutturale sul comparto di cui trattasi, creando altresì nuovi spazi per una effettiva intermediazione da parte delle società di intermediazione. In tale prospettiva, nel recepire in parte le osservazioni espresse dalla denunciante Videorights, gli impegni *inter alia*:

- prefigurano che agli intermediari quali Videorights venga trattenuto un compenso correlato alle sole spese e costi sostenuti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Pertanto, nel determinare tale compenso si terrà conto del ruolo che tali soggetti possono svolgere e delle conseguenti implicazioni in termini di costo; per l’effetto, il compenso che le associazioni potranno richiedere agli intermediari sarà diverso e minore rispetto a quello dalle stesse applicato in occasione della ripartizione diretta in favore dei beneficiari. In tal modo viene meno quella che la denunciante ha definito “logica del doppio aggio” e si risponde a quanto illustrato da Videorights con riferimento al quinto impegno proposto dalla SIAE (cfr. pag. 15 e 16 delle osservazioni di Videorights). In conclusione, potranno essere creati appositi spazi economici affinché le EGI e le OGC possano offrire servizi viepiù competitivi con riferimento al comparto del CCP Video;
- nella medesima prospettiva, viene ora richiesto alle associazioni di categoria di efficientare ulteriormente il processo di ripartizione, cercando di comprimerne le tempistiche e di esplorare soluzioni che possano consentire di procedere alla ripartizione in favore delle società di intermediazione in un momento temporalmente antecedente rispetto a quello previsto per la ripartizione in favore dei beneficiari. Anche tale misura contribuirà a consentire alle EGI e alle OGC di offrire servizi viepiù competitivi con riferimento al comparto del CCP Video;
- ampliano il novero di soggetti ammessi alla procedura di consultazione, precisando che oltre alle associazioni di categoria, tutti gli altri intermediari – in disparte della loro

rappresentatività – potranno attivamente partecipare alle consultazioni indette dalla SIAE. In tal modo, sia pur con una prospettiva in parte diversa da quella delineata da Videorights nelle sue osservazioni, sarà possibile aprire un tavolo di confronto volto a definire, in particolare, i criteri di ripartizione primaria. Nelle consultazioni al riguardo promosse dalla SIAE non sarà infatti necessario che le associazioni di categoria o gli intermediari dimostrino la loro maggiore rappresentatività;

- infine, per rendere gli impegni ancor più effettivi sono state definite tempistiche puntuali per l'adozione delle misure ivi previste.

28. Per completezza, si precisa inoltre che, laddove richiesto dall'Autorità, SIAE si dichiara sin d'ora disponibile a fornire eventuali chiarimenti di dettaglio inerenti i propri impegni.

* * *

Impegno n. 1: Risoluzione degli accordi del 1993 e del 1998 e s.m.i.

29. SIAE si impegna a risolvere⁹ senza indugio – e, in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'eventuale adozione del provvedimento di accoglimento degli impegni – gli accordi di cui trattasi e, segnatamente, gli accordi a suo tempo stipulati con ANICA, APA e Univideo aventi ad oggetto la distribuzione e/o la ripartizione del CCP Video.

Impegno n. 2: Individuazione di un criterio che prescindendo dall'accordo del 1998 ai fini della ripartizione della quota spettante, rispettivamente, al comparto cinema e televisivo

30. Con specifico riferimento al comparto delle produzioni originarie audiovisive, SIAE si impegna a tenere costantemente aggiornato il dato riferito alla suddivisione della quota di CCP Video spettante alle “opere cinematografiche” e alle “opere televisive”.

31. Più in particolare, SIAE si impegna a definire il rapporto tra le quote di tali opere con l'ausilio di uno strumento oggettivo e terzo di rilevazione del dato (allo stato, l'indagine GPF). In proposito, ci si impegna a selezionare un soggetto terzo, indipendente da SIAE, munito delle necessarie competenze ed esperienza nel settore di cui trattasi.

32. Si precisa inoltre che SIAE si impegna a pubblicare l'indagine al riguardo svolta dal soggetto terzo sul proprio sito web, così da renderla accessibile ai soggetti che possono partecipare alla consultazione di cui al successivo Impegno n. 3.

Impegno n. 3: Consultazione dei soggetti interessati nella prospettiva di pervenire a criteri di ripartizione nell'interesse degli aventi diritto

⁹ Al riguardo, in caso di eventuale prosecuzione dell'istruttoria, SIAE si riserva di sviluppare specifici argomenti volti a dimostrare la natura meramente ricognitiva degli accordi di cui trattasi. Ciò posto, qualora sul punto l'Autorità dovesse ritenere la formulazione di ANICA più corretta, si precisa sin d'ora che l'impegno di cui trattasi va letto e interpretato nel senso di escludere la conclusione di nuovi accordi ricognitivi fra le parti e, in via subordinata, di prevedere la risoluzione convenzionale del predetto accordo.

33. Al fine di pervenire alla definizione di criteri di ripartizione del CCP Video nell'interesse, in ultima analisi, degli aventi diritto complessivamente considerati, SIAE si impegna a svolgere un'apposita consultazione cui potranno partecipare sia le associazioni di categoria che le EGI e gli OGC attivi nei comparti rilevanti ai sensi dell'art. 71-*octies* l.d.a. (i.e. produzione originaria di opere audiovisive e produzione di videogrammi).

Impegno n. 4: Predisposizione di un regolamento di ripartizione

34. SIAE si impegna a ripartire il CCP Video fra i soggetti maggiormente rappresentativi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* applicabile¹⁰, in base ad appositi regolamenti di ripartizione.

35. Il regolamento di ripartizione sarà pubblicato sul sito istituzionale della SIAE e sarà sottoposto a previa consultazione dei soggetti di cui all'Impegno n. 3 attivi nei comparti rilevanti ai sensi dell'art. 71-*octies* l.d.a. (i.e. produzione originaria di opere audiovisive e produzione di videogrammi).

36. Ai fini della "maggiore rappresentatività" SIAE si impegna a definire, all'occorrenza con l'ausilio di soggetti terzi, criteri che consentano di individuare la rappresentatività, rispettivamente, nel comparto dei produttori originari di opere audiovisive e nel comparto dei produttori di videogrammi. A tal fine, l'associazione dovrà in particolare dimostrare di rappresentare gli interessi e/o gestire mandati in misura pari o superiore al 25% degli aventi diritto del comparto di riferimento (i.e. comparto dei produttori originari di opere audiovisive – o, all'occorrenza, nei comparti del cinema e della televisione – e comparto dei produttori di videogrammi). Più in dettaglio nel regolamento di ripartizione che sarà sottoposto a consultazione saranno sviluppati i seguenti principi:

- previa eventuale verifica preliminare della effettiva esistenza del rapporto associativo o di mandato, all'occorrenza da svolgere anche su base campionaria, la rappresentatività verrà individuata in base ai seguenti criteri:
 - per i produttori originari di opere audiovisive, in funzione della somma degli ascolti delle utilizzazioni delle opere su un campione di canali televisivi, rivendicate da ciascun soggetto per conto dei propri associati e/o mandanti;
 - per i produttori di videogrammi, in ragione del valore di diritti di riproduzione meccanica (DRM) versati dagli stessi produttori e della quantità di supporti messi in commercio e, rivendicati da ciascun soggetto per conto dei propri associati e/o mandanti.

37. SIAE si impegna ad adottare lo schema di regolamento di ripartizione da sottoporre a consultazione entro 3 mesi decorrenti dalla notifica dell'eventuale adozione del provvedimento di accoglimento degli impegni; la versione definitiva del medesimo regolamento sarà adottata entro 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione dello schema.

¹⁰ Allo stato, le sole associazioni.

Impegno n. 5: Creazione di maggiori spazi per l'intervento delle società di intermediazione a un livello intermedio (prima della ripartizione secondaria)

38. Per quanto nella disponibilità di SIAE, la stessa si impegna a far sì che vengano creati spazi per un ulteriore livello di intermediazione in favore delle società di intermediazione (i.e. EGI e OGC). In tale prospettiva, SIAE si impegna a chiedere alle associazioni maggiormente rappresentative:

- di definire criteri di ripartizione della propria quota che:
 - o tengano conto del ruolo svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto;
 - o prevedano che il compenso dovuto dalle EGI e OGC sia strettamente correlato ai costi e alle spese sostenute dalle associazioni di categoria e che si tenga conto, anche in sede di definizione di tale compenso, del ruolo all'uopo svolto dalle EGI o dagli OGC nel processo di ripartizione;
 - o consentano, per quanto possibile, di efficientare il processo di ripartizione nella prospettiva, altresì, di assicurare un pronto trasferimento del CCP Video intermediato dalle EGI o dagli OGC;
- di sottoporre i propri regolamenti di ripartizione a un processo di consultazione per consentire alle EGI ed OGC di poter offrire il proprio contributo partecipativo in occasione della definizione dei criteri di ripartizione applicati dalla singola associazione di categoria maggiormente rappresentativa;
- di predisporre, con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi dell'attività di ripartizione, modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte con riferimento alla ripartizione CCP Video.

39. SIAE si impegna a includere tali principi nel regolamento di ripartizione di cui all'Impegno n. 4.

Impegno n. 6: Durata degli impegni, monitoraggio e considerazioni evolutive

40. Si precisa che gli impegni sono assunti a tempo indeterminato. Inoltre, come sarà illustrato anche nella seguente sezione, in caso di modifica del quadro normativo di riferimento e/o a seguito di nuove e diverse indicazioni ad opera del Ministero vigilante, SIAE si impegna ad individuare ogni idonea misura per consentire anche alle società di intermediazione maggiormente rappresentative di essere coinvolte e partecipare in modo ancor più pieno alla ripartizione primaria.

41. Inoltre, nella prospettiva di consentire un agevole monitoraggio degli impegni, SIAE è altresì disponibile a presentare una relazione sull'implementazione degli impegni con cadenza annuale per il primo triennio e, successivamente, a richiesta dell'Autorità.

6) CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

42. Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che gli impegni proposti siano tali da fare venir meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-ter della l. 287/90.

43. Più in dettaglio:

- Impegno n. 1.

Il Provvedimento di Avvio sottolinea in più passaggi la presunta natura anti-competitiva degli accordi stipulati dalla SIAE con le associazioni maggiormente rappresentative ai fini della distribuzione e ripartizione del CCP Video (cfr., *ex multis*, parr. 44 e 45). Come confermato nel corso dell'audizione del 28 aprile 2021, infatti:

“le problematiche concorrenziali rappresentate dall'Autorità, così come esplicitato in sede di avvio, vertono, in via principale, sulla raccolta primaria e sul sistema di accordi tra la SIAE e le Associazioni maggiormente rappresentative che, sino ad ora, ha regolato il menzionato comparto”.

Con l'Impegno n. 1, SIAE si è impegnata a risolvere – entro un lasso di tempo predeterminato – gli accordi di cui trattasi, così facendo venir meno in radice lo strumento del presunto illecito e, in particolare, ogni accordo e/o intesa eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 101 TFUE.

Conseguentemente, viene meno ogni presunto ostacolo – diverso da quelli di natura normativa (su cui v. *supra*) – all'eventuale futura partecipazione delle società di intermediazione e, dunque, delle EGI e delle OGC alla ripartizione primaria.

- Impegno n. 2.

Questo impegno conferma che nel comparto delle produzioni originarie audiovisive, SIAE terrà costantemente aggiornato il dato riferito alla suddivisione della quota di CCP Video spettante alle “opere cinematografiche” e alle “opere televisive”. In tale contesto, il rapporto tra le quote di tali opere non sarà più rimesso a uno strumento ricognitivo quale il precitato accordo del 1998, venendo definito direttamente dalla SIAE con l'ausilio di uno strumento oggettivo e terzo di rilevazione del dato (allo stato, l'indagine GPF). In proposito, si precisa altresì che lo strumento ricognitivo sarà elaborato da un soggetto terzo, indipendente da SIAE, munito delle necessarie competenze e che l'indagine sarà poi trasparentemente pubblicata sul sito web della SIAE.

In tal modo, verrà peraltro modificata la precedente chiave di ripartizione del CCP Video tra ANICA e APT (in passato pari, rispettivamente, al 60% in favore di ANICA e al 35% in favore di APT e un 5% c.d. di oscillazione suddiviso fra le due). Per le competenze relative al 2019 la nuova chiave di ripartizione risulta essere pari a circa il 50,18% per il cinema (ANICA) e a circa il 49,82% per la “televisione” (APA).

In definitiva – intervenendo sempre al livello della ripartizione primaria – si risponde a una delle principali richieste provenienti dall’esponente e a quanto osservato al riguardo nel Provvedimento di Avvio.

- **Impegno n. 3.**

Con questo impegno si intende assicurare che associazioni di categoria e intermediari, incluse dunque eventuali EGI e OGC, possano offrire il proprio contributo in occasione della definizione dei criteri di ripartizione del CCP Video da parte della SIAE.

Tale approccio, consente di acquisire il contributo di tutti i soggetti che potranno partecipare alla fase/i redistributiva/e in favore degli aventi diritto, così coinvolgendo anche i *player* che, allo stato, operano a diversi livelli della filiera. Si tratta quindi di una modalità che, oltre a rendere ancor più trasparente l’intero processo, per un verso, consente alle società di intermediazione di partecipare alla definizione dei criteri di ripartizione e, per l’altro, consente alla SIAE, di acquisire ulteriori elementi informativi e conoscitivi per la definizione dei criteri di cui trattasi. L’acquisizione del contributo delle società di intermediazione, unitamente a quello delle associazioni, consente altresì di pervenire alla definizione di criteri di ripartizione primaria vieppiù efficienti e coerenti con l’evoluzione del comparto, ponendo le basi per la creazione di ulteriori spazi competitivi in favore, in particolare, delle società di intermediazione (v. infra impegno n. 5).

- **Impegno n. 4.**

La definizione in tempi certi di un regolamento di ripartizione da parte della SIAE è un ulteriore impegno assunto a livello di ripartizione primaria ed è strettamente connesso al venir meno degli accordi che, nella prospettiva dell’Autorità, avrebbero rappresentato lo strumento attraverso cui sarebbe stata realizzata l’intesa ripartitoria.

Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento all’Impegno n. 5, il regolamento individua i criteri per stabilire la maggiore rappresentatività delle associazioni di categoria ammesse alla ripartizione primaria; in tale prospettiva, si definisce una soglia *ex ante*, pari a un quarto del comparto di riferimento, così come individuato dall’art. 71-octies l.d.a.. In tale prospettiva, con riferimento alle associazioni maggiormente rappresentative nel comparto delle produzioni audiovisive, si prefigura un criterio, quello degli ascolti, che abbia un collegamento con la disciplina della copia privata (e che, pertanto, sia connesso a fenomeni quali i passaggi televisivi) e possa essere applicato in modo omogeneo alle associazioni di categoria (sia di produttori cinematografici che di produttori audiovisivi) per verificarne la rappresentatività nel comparto normativo produzioni originarie di opere audiovisive.

A differenza degli accordi il regolamento è inoltre uno strumento più flessibile che potrà essere agevolmente aggiornato per tener conto delle evoluzioni normative e, dunque, della possibilità, in prospettiva, di aprire ulteriormente il comparto e/o di garantire in ogni caso una maggiore partecipazione delle società di intermediazione al processo di ripartizione del CCP Video.

- **Impegno n. 5.**

Intervenendo, in particolare, al livello della ripartizione primaria, SIAE intende offrire il proprio contributo costruttivo per consentire, nell'immediato, l'introduzione di ampi spazi per la maggiore apertura di un ulteriore livello della filiera in favore delle società di intermediazione.

La possibilità di ampliare gli spazi competitivi a disposizione delle società di intermediazione consente di mitigare e far venir meno i rischi competitivi individuati dall'Autorità nei diversi passaggi del provvedimento in cui viene in evidenza la circostanza che le società di intermediazione avrebbero incontrato difficoltà "nella fase di ripartizione secondaria". La creazione di un ulteriore livello di mercato – nella prospettiva enunciata al par. 37 del Provvedimento di Avvio – contribuisce ad ampliare "l'ambito di operatività" delle società di intermediazione, così facendo venir meno anche presunti effetti distorsivi nei mercati contigui.

Nell'ambito della consultazione di cui all'Impegno n. 3 e del regolamento di ripartizione di cui all'Impegno n. 4, SIAE si è infatti impegnata, in particolare, a chiedere alle associazioni maggiormente rappresentative:

- di definire criteri di ripartizione della propria quota che tengano conto del ruolo all'occorrenza svolto da EGI e OGC nel quadro della ripartizione del CCP Video in favore degli aventi diritto. In tale contesto in luogo di procedere all'applicazione dell'aggio cui fa riferimento la denunciante, il compenso dovuto alle associazioni di categoria sarà definito in funzione dei costi dalle stesse effettivamente sostenuti e, pertanto, sarà inferiore dal compenso richiesto dalle associazioni di categoria ai beneficiari finali;
- di predisporre, con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto, criteri, tempistiche, costi dell'attività di ripartizione, modalità di ripartizione in favore delle società di intermediazione e degli aventi diritto e, più in generale, sulle attività complessivamente svolte con riferimento alla ripartizione CCP Video. In tal modo – coerentemente anche con quanto al riguardo richiesto dal Ministero vigilante – le associazioni maggiormente rappresentative saranno maggiormente incentivate a definire e implementare criteri di ripartizione viepiù coerenti con quanto al riguardo previsto dalla disciplina di settore.

- **Impegno n. 6.**

La durata a tempo indeterminato degli impegni rappresenta un elemento che consente di apportare al comparto modifiche di natura sostanzialmente strutturale, nella prospettiva, altresì, di tener conto di eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento e/o di nuove o diverse indicazioni promananti dal Ministero vigilante, nella prospettiva di consentire anche alle società di intermediazione di essere coinvolte e partecipare in modo ancor più intenso e pieno alla ripartizione primaria.

La reportistica consente inoltre all'Autorità di poter monitorare adeguatamente l'implementazione degli impegni.

Roma, 24 settembre 2021

Avv. Domenico Luca Scordino

Avv. Giuseppe Maria Berruti

Avv. Prof. Gian Michele Roberti

Avv. Marco Serpone

Firmato da:
Marco Serpone
Motivo:

Data: 24/09/2021 15:54:20

I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO
Allegato 4 al provvedimento n. 29916

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER, L. N. 287/1990

(VERSIONE DEFINITIVA)

1. Numero del Procedimento

I853 - Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo

2. Parte del procedimento

1) Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online (in breve: UNIVIDEO)

2) Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (in breve: ASEA)

3. Fattispecie contestata

Con Provvedimento notificato in data 11 febbraio 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su denuncia delle società Videorights s.r.l. e Delta TV Programs s.r.l., ha avviato un procedimento per presunta violazione dell'art. 101, par. 1, TFUE nei confronti, fra l'altro, della Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online (nel prosieguo, Univideo) e della società di servizi da essa interamente controllata Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.r.l. (nel prosieguo. ASEA).

Le criticità concorrenziali evidenziate dall'AGCM nel Provvedimento di avvio con specifico riferimento a Univideo e ASEA riguardano:

- l'accordo tra Univideo e SIAE *“in quanto, tramite lo stesso, l'intero CCP destinato ai produttori di videogrammi è gestito da Univideo, senza che residui spazio per l'attività di eventuali collecting concorrenti”* par. 43);
- la circostanza che *“Univideo impone ai propri associati di affidarle il mandato per la gestione del CCP (articolo 33 dello Statuto) e, a quanto consta, gestisce il CCP anche*

per i produttori di videogrammi non iscritti, non consentendo a questi ultimi di scegliere liberamente a quale ente rivolgersi”.

Inoltre, nel citato Provvedimento si afferma che “quanto meno dal 2018, SIAE, ANICA, APA e Univideo, anche attraverso ASEA, potrebbero aver ostacolato l’ingresso di collecting concorrenti opponendosi, anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell’assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest’ultima. Nel 2020, infatti, SIAE ha distribuito il CCP video relativo agli anni 2017 e 2018 soltanto alle associazioni ANICA, APA e Univideo, con esclusione dei concorrenti” (ivi, par. 44).

Ad avviso dell’Autorità, “l’intesa qui ipotizzata potrebbe limitare l’offerta dei servizi di gestione del CCP video e di riflesso pregiudicare le dinamiche competitive nei mercati rilevanti. In particolare, dalla documentazione in atti, emerge il permanere in vita di un sistema chiuso e ancorato a logiche monopolistiche, con tutti i riflessi che esso reca quanto a concorrenzialità e qualità dei servizi offerti dalle collectijng e in termini di perdita di benessere dei consumatori, vale a dire degli autori, degli AIE e dei produttori di opere cinematografiche, televisive e audiovisive” (ivi, par. 46)

4. Mercati interessati

I) Mercato della ripartizione primaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive.

II) Mercato della ripartizione secondaria dell’equo compenso per copia privata (CCP) agli aventi diritto nel settore dei videogrammi nel territorio nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

Univideo e ASEA hanno già espresso agli Uffici, in sede audizione, le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali ritengono che i comportamenti contestati nel Provvedimento di avvio del procedimento, inclusi gli accordi tempo per tempo stipulati con SIAE e le clausole contenute nei rispettivi statuti, non possano in alcun modo configurare una violazione del divieto

d'intese restrittive contenuto nell'art. 101, par. 1, TFUE. In particolare, le esponenti ritengono che il mercato della ripartizione primaria del CCP video individuato nel provvedimento di avvio non sia stato (ancora) liberalizzato, atteso che l'attività di riscossione e ripartizione di tale contributo fra gli aventi diritto è affidata *ex lege* alla SIAE, anche per il tramite delle "associazioni di categoria maggiormente rappresentative" (art. 71-octies, l.d.a.). Inoltre, per espressa previsione dell'art. 8, co. 4, d. lgs. n. 35/2017, la distribuzione del compenso per la riproduzione provata di fonogrammi e di videogrammi da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi "*non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore*".

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, non sembra possibile affermare che il mercato della ripartizione primaria del CCP video ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive sia stato oggetto del processo di liberalizzazione nella gestione dei servizi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi realizzato dal d.lgs. n. 35/2017. Pertanto, non essendo allo stato un mercato contendibile, le presunte violazioni concorrenziali che lo riguardano, a stretto rigore, non sarebbero neppure ipotizzabili.

Ciò non di meno, pur nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima e fatta salva la possibilità di sviluppare in futuro ogni opportuna difesa sia in fatto che in diritto, Univideo e ASEA, al solo fine di eliminare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di apertura del procedimento istruttorio e di giungere ad una celere definizione dello stesso, propongono di assumere i seguenti impegni di natura strutturale e comportamentale.

Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Impegni strutturali

1) Modifiche dello statuto e del Regolamento di Univideo e di ASEA

1.a.) Univideo si impegna a modificare l'art. 33 del proprio statuto (rubricato "Mandato incasso copia privata") al fine di evitare l'automatismo ed il carattere esclusivo del mandato ad ASEA per l'incasso dell'equo compenso da parte degli associati Univideo (par. 43, secondo alinea, del provvedimento di avvio).

1.b) ASEA si impegna inoltre a modificare le modalità di attribuzione del mandato all'incasso dell'equo compenso per copia privata da parte degli aventi diritto, abbandonando lo schema del mandato preventivo a tempo indeterminato, e optando invece per un mandato conferito in modo puntuale anno per anno in occasione della richiesta di liquidazione dell'equo compenso e con efficacia limitata al periodo di competenza delle somme oggetto della richiesta di liquidazione.

Tempi e modalità di attuazione:

Immediata sottoposizione della modifica ai competenti organi sociali

Impegni comportamentali

2. Modifiche nei rapporti con altri operatori concorrenti attivi nel mercato secondario del CCP

In primo luogo, Univideo e ASEA s'impegnano affinché enti terzi organizzati in forma di *collecting* ai sensi del d.lgs. 35/2017 partecipino al mercato della ripartizione secondaria, incassando presso Univideo e ASEA la quota di equo compenso spettante agli aventi diritto loro associati e/o mandanti. Al fine di rimuovere le criticità concorrenziali segnalate da codesta Autorità, Univideo e ASEA propongono nei rapporti con le suddette *collecting* di regolare le condizioni economiche in modo tale da tenere conto del contributo delle *collecting* alle attività di incasso e ripartizione del CCP. A tal fine Univideo e ASEA si impegnano sin d'ora a praticare agli intermediari una riduzione dell'ammontare della commissione attualmente applicata per l'attività di incasso e distribuzione del CCP, praticando uno sconto sugli importi fatturati a tale titolo commisurato sia all'attività svolta dagli intermediari per conto degli aventi diritto loro mandanti sia ad eventuali economie di scala che possano determinare una riduzione dei costi .

Tempi e modalità di attuazione:

L' impegno è suscettibile di applicazione immediata e lo sconto verrà esteso anche alle liquidazioni dei compensi relativi ad esercizi passati che non siano state ancora fatturate dall'intermediario alla data di pubblicazione degli impegni.

3. Modifiche nei rapporti con SIAE nel mercato primario del CCP

Inoltre, Univideo e ASEA si impegnano a modificare o risolvere, d'intesa con SIAE, l'accordo di ripartizione dell'equo compenso per il settore dei videogrammi attualmente in vigore al fine di consentire a SIAE di avviare una consultazione pubblica volta ad una migliore definizione dei criteri di ripartizione del CCP all'interno dei singoli settori del mercato audiovisivo.

In tale ambito, Univideo e ASEA s'impegnano a prestare la massima collaborazione con SIAE per il settore dei produttori di Videogrammi ed a condividere con la stessa le informazioni necessarie con gli opportuni vincoli di riservatezza

In ogni caso, Univideo e ASEA ritengono che le nuove modalità e criteri di ripartizione della CCP nel settore audiovisivo dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti di massima:

- i) essere definiti in modo specifico per il settore della produzione e distribuzione di videogrammi, alla luce delle sue peculiarità socio-economiche e giuridiche;
- ii) essere omogenei per tutti gli aventi diritto appartenenti al settore della produzione e distribuzione di videogrammi ;
- iii) basarsi su parametri oggettivi e non discriminatori, come quello del fatturato degli aventi diritto derivante dalla vendita di videogrammi.

Tempi e modalità di attuazione:

Risoluzione degli accordi in essere con SIAE per la ripartizione del CCP secondo i tempi e le modalità proposte da SIAE

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Gli impegni strutturali indicati sub 1.a) e 1.b), consistenti nella modifica delle clausole dello statuto di Univideo e del relativo Regolamento per la distribuzione del CCP agli iscritti ed agli altri aventi diritto, appaiono idonei a risolvere definitivamente e con effetto immediato le criticità concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio a carico delle esponenti in relazione al mercato secondario (par. 43). E' infatti evidente che una volta modificata la regola del mandato esclusivo e senza termine, conferito contestualmente all'adesione all'Associazione, ciascuno dei suoi membri sarà libero di attribuire, anno per anno, l'incarico di riscossione e pagamento della CCP a lui spettante ad altri eventuali intermediari che offrano quel medesimo servizio a condizioni (non solo economicamente) più vantaggiose.

Per consentire ai nuovi entranti di competere ad armi pari sul mercato secondario in precedenza descritto, notevole rilievo assume anche l'impegno comportamentale descritto sub 2), con il quale Univideo e ASEA s'impegnano a rivedere le condizioni economiche del servizio qualora l'avente diritto intenda conferire mandato per la riscossione del CCP ad un soggetto diverso dalle esponenti. In questo caso l'intermediario avrà diritto ad ottenere una riduzione proporzionale del corrispettivo dovuto ad Univideo /ASEA commisurata all'attività dallo stesso svolta per conto degli aventi diritto suoi mandanti e che consenta una semplificazione delle attività di Univideo e ASEA (come, ad esempio, lo svolgimento di verifiche di completezza e regolarità dei documenti presentati e/o la produzione della documentazione ai fini dei controlli previsti dal Regolamento).

Per quanto riguarda l'accesso al mercato primario della distribuzione del CCP da parte di soggetti diversi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (par. 41 e 46), l'impegno proposto sub 3) presuppone, evidentemente, la collaborazione di SIAE, con la quale Univideo e ASEA hanno stipulato un accordo, tuttora in vigore, volto a regolare in via pattizia le modalità di distribuzione della quota di CCP spettante ai produttori di videogrammi.

La proposta di superamento di tale accordo è volta, da un lato, a favorire la rimozione di ogni ostacolo all'accesso in detto mercato; dall'altro, a consentire a SIAE, previa consultazione pubblica, di definire con proprio regolamento nuove modalità e criteri di ripartizione del CCP per il settore video che tengano conto della evoluzione del mercato e dell'ingresso di nuovi operatori rispettando i principi di rappresentatività e di parità di trattamento previsti dalla normativa in vigore.

§ § §

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento od approfondimento e si inviano cordiali saluti.

